



LEGAMBIENTE
Battipaglia - Bellizzi
Circolo Vento in Faccia

www.legambientebattipaglia.it
posta@legambientebattipaglia.it



Via Adige 13 - 84091 Battipaglia (SA)
www.legambientebattipaglia.it
posta@legambientebattipaglia.it
legambientebattipaglia.pec@pec.it
Codice Fiscale 91043000651

Verbale di Assemblea straordinaria dell'Organizzazione di Volontariato

«Circolo di Legambiente di Battipaglia Bellizzi Vento in Faccia ODV»

Il giorno 14 del mese di ottobre, dell'anno 2022, alle ore 19:30, presso la sede sociale dell'Organizzazione di Volontariato «Circolo di Legambiente di Battipaglia Bellizzi Vento in Faccia ODV» sita in Battipaglia (SA) alla via Adige n.13, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata.

Sono presenti i soci così come enumerati da foglio firme allegato, che forma parte unica, integrante e sostanziale del presente verbale.

Presiede l'Assemblea dei soci il Sig. Alfredo Napoli il quale nomina come Segretario della riunione il Sig. Mario Bove con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara validamente costituita; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dello statuto. Apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello statuto – variazione dell'art. 4 e dell'art. 5

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente comunica che la variazione dell'articolo 4 dello statuto vigente si rende necessaria in quanto l'associazione non ha mai svolto, fino ad oggi, attività di protezione civile e che, dopo essersi confrontato verbalmente con tutti i soci, non sembrano sussistere le condizioni (competenze specifiche e volontari) per svolgere questa attività in modo serio e continuo. Pertanto il Presidente non ritiene necessario, considerando anche la normativa vigente in tema di protezione civile, che l'associazione preveda nel proprio statuto questa attività.

Per quanto premesso propone di cancellare dall'art. 4 l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 - comma 1 - lettera y, del Decreto Legislativo n. 460/97 e sue successive modifiche e variazioni e contestualmente, cancellare l'attività descritta nell'art. 5 lettera i, dello statuto vigente.



LEGAMBIENTE
Battipaglia - Bellizzi
Circolo Vento in Faccia

www.legambientebattipaglia.it
posta@legambientebattipaglia.it

Via Adige 13 - 84091 Battipaglia (SA)
www.legambientebattipaglia.it
posta@legambientebattipaglia.it
legambientebattipaglia.pec@pec.it
Codice Fiscale 91043000651

Successivamente il Presidente da lettura della nuova proposta degli articoli 4 e 5 dello statuto dell'Associazione.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

Vengono posti in votazione palese gli articoli 4 e 5 e poi successivamente l'intero statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare le variazioni degli art. 4 e 5 e il nuovo statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, richiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 nonché l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 117/2017 come modificato dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 105/2018 e considerando che l'associazione, essendo iscritta la Registro regionale del Volontariato della Campania, è in fase di trasmigrazione al RUNTS.

Il Presidente Alfredo Napoli alle ore 19:30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto nell'ultima pagina da ciascun socio presente a questa adunanza.

Il Segretario Nazario Bove

Il Presidente Alfredo Napoli

Si richiede che il presente verbale di assemblea straordinaria e l'allegato statuto siano registrati applicando l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 nonché l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 117/2017 come modificato dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 105/2018.

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie III
Al n. 2868 del 21 OTT. 2022
per l'importo di €
Salerno, il 21 OTT. 2022

Associazione Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
Decreto n°170, 08/03/2016
Firma su delega del Direttore Provinciale





LEGAMBIENTE
Battipaglia - Bellizzi
Circolo Vento in Faccia

www.legambientebattipaglia.it
posta@legambientebattipaglia.it

Via Adige 13 - 84091 Battipaglia (SA)
www.legambientebattipaglia.it
posta@legambientebattipaglia.it
legambientebattipaglia.pec@pec.it
Codice Fiscale 91043000651

Foglio Firme allegato al verbale di assemblea straordinaria del 14/10/2022

Nome	Cognome	Firma
Mario	Bove	Mario Bove
Valerio	Calabrese	Valerio Calabrese
Marika	Calenda	Marika Calenda
Italo	Carbone	Italo Carbone
Tiziano	De Rosa	Tiziano De Rosa
Eduardo	Di Lorenzo	Eduardo Di Lorenzo
Armando	Falcone	Armando Falcone
Emanuela	Grilli	Emanuela Grilli
Alfredo	Napoli	Alfredo Napoli
Simone	Nigro	Simone Nigro
Manuela	Vitolo	Manuela Vitolo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CIRCOLO DI LEGAMBIENTE DI BATTIPAGLIA – BELLIZZI VENTO IN FACCIA ODV"

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Circolo di Legambiente di Battipaglia-Bellizzi Vento in Faccia ODV". L'utilizzo dell'acronimo ODV o di Organizzazione di Volontariato sarà utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico fintanto che i requisiti di iscrizione al RUNTS sussisteranno. Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale a Battipaglia in Via Adige n°13. L'eventuale trasferimento della sede legale nello stesso comune potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 3 - Autonomia e assenza scopo di lucro

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statutari di Legambiente Nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, che attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa. L'Associazione costituisce una base associativa territoriale del Comitato Regionale, territorialmente competente, di Legambiente Nazionale. L'Associazione gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce mediante affiliazione alla Legambiente Nazionale. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 - Attività di interesse generale

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.lgs n. 117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituale, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 comma 1 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 comma 1 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 comma 1 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017);
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 comma 1 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017).
- Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 - Modalità per raggiungimento delle finalità

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare ogni forma di attività al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, degli animali e della salute;
- b) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;
- c) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento e la ricomposizione paesaggistica, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
- d) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;

- 702
- e) organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
 - f) promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana e del benessere animale;
 - g) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo ecc.;
 - h) promuovere e gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei, rivolte a scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere del cittadino all'apprendere per tutto l'arco della vita, su temi e le metodologie che fanno riferimento all'educazione ambientale ed alla cittadinanza attiva e alla formazione per lo sviluppo sostenibile;
 - i) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità.
 - j) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione e monitoraggio, in difesa degli animali (d'affezione o di allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
 - k) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo la presentazione di istanze, ricorsi, esposti, denunce e querele, atti di significazione di persona offesa, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento in giudizi civili, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento nei giudizi amministrativi e contabili, l'instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione, la formulazione di diffide, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale.
- h
- af

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti l'Associazione si può avvalere della consulenza e supporto del Comitato Scientifico e degli avvocati del Centro di Azione Giuridica (CeAG) di Legambiente.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

W

Art. 6 - Attività diverse

L'Associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto a condizioni che siano secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

9

9

Art. 7 – Soci

L'Associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all'Associazione altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D Lgs. 117/2017.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all'interessato per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla data di deliberazione, specificandone i motivi.

L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione.

Art.8 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno tra loro pari diritti e doveri.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- a) essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni rese dall'Associazione;
- b) partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- c) recedere dall'Associazione.
- d) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo dello statuto relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I soci e gli aderenti hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza della persona indicata dal Consiglio Direttivo. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio. Perdono la qualità di socio per esclusione qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale o delle delibere dell'Assemblea del circolo, o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi. Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto su patrimonio dell'Associazione. Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno del Circolo e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali del circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale. Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo del Circolo al Collegio dei Garanti nazionale di Legambiente con le modalità previste nello statuto nazionale di Legambiente.

Art. 9 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti-stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18-del-D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 10 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- Organo di controllo; solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art 30, D.Lgs. n. 117/2017)

o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci.

Le cariche ricoperte nell'Associazione, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo, sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.11 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un'altra associato indicato in sede di riunione assembleare.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del giorno previsto in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorsi almeno 24 ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di veto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. discute ed approva il bilancio di esercizio;
2. definisce il programma generale annuale di attività;
3. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
4. nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente;
5. nomina e revoca quando previsto l'Organo di controllo;
6. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

7. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
8. decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;
9. delibera in merito alla realizzazione di attività diverse e strumentali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ivi inclusa la trasformazione, la fusione o la scissione. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 12 - Principio del voto singolo

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a mediante il voto palese. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri compresi il Presidente e il Vicepresidente, nominati dall'Assemblea tra gli associati; esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici almeno cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno. È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere chiaramente identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- I. elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- II. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- III. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- IV. predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- V. presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell'esercizio;
- VI. approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
- VII. conferisce procure generali e speciali;
- VIII. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- IX. propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

- X. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- XI. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- XII. delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- XIII. delibera la convocazione dell'Assemblea;
- XIV. cura la tenuta dei libri sociali;
- XV. determina l'ammontare delle quote associative;
- XVI. delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno, più consiglieri o la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni dei membri da sostituire o la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.14 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio. Dura in carica quattro anni, è eletto tra i soci ed è rieleggibile. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere. Dura in carica 4 anni, è eletto tra i soci ed è rieleggibile.

Art. 16 - Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea dei soci e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 17 - Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e può essere rieletto.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 19 - Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 20 - Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durezza nel tempo, gli scopi associativi.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;

- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generali e da attività diverse di cui all'art.6 del D.lgs 117/17 e ogni altra entrata compatibile con i principi e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà reperire le risorse economiche necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso un apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione. L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria e dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea di approvazione.

Art. 21 - Il rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 22 - Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei soci che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra propri associati.

Art. 23 - Fonti normative

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia di ETS e dalle norme del Codice civile relative alle associazioni.

Art. 24 - Norme transitorie

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Battipaglia, 14 ottobre 2022

Carlo Calisto

Alf. L. L.

Vincenzo Credi

Ugo Rullo

Tiziana De Rosa

Stefano

Nure Bove

Edoardo Di Lorenzo

Emmanuel

Azizul Fik

3 2848 21/10/2022

0,00 **TE322L002848000YG**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TE3